

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 IL NUOVO REGOLAMENTO SUL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG)

Cos'è il Sistema SPG

Il Sistema SPG è uno strumento adattato sin dal 1971 dai paesi UE nei confronti dei paesi in via di sviluppo (PVS)¹ per sostenerne gli sforzi verso la riduzione della povertà e la promozione di uno sviluppo sostenibile; tale sostegno si traduce, nel commercio internazionale, concedendo alle merci originarie di detti paesi un accesso preferenziale al mercato UE, cioè l'applicazione di dazi ridotti o azzerati al momento dell'importazione in UE così da generare entrate aggiuntive da investire nella crescita e nella diversificazione delle rispettive economie.

Per beneficiare della preferenza tariffaria i prodotti devono essere originari di un paese beneficiario del sistema.

Il certificato "FORM A", emesso/vistato dalle autorità competenti del paese di esportazione, è il documento che attesta tale condizione preferenziale e deve accompagnare, ai fini del beneficio daziario, le merci al momento dell'importazione nell'UE; inoltre, il trasporto paese SPG-UE deve essere diretto.

È pertanto cura dell'operatore comunitario accertare sin da subito (al momento dell'offerta o della negoziazione o della stipula di un contratto di compravendita) che il fornitore/esportatore di un paese incluso nel sistema SPG possa ottenere l'emissione del certificato FORM A affinché le merci siano beneficiarie dell'agevolazione daziaria al momento dell'importazione nell'UE.

Il nuovo regolamento

Con il **Regolamento (UE) n. 978/2012** del 15 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni² il Parlamento europeo e il Consiglio hanno definito il nuovo Sistema delle Preferenze Generalizzate³ e contestualmente abrogato, con effetto 1° gennaio 2014, il Reg. (CE) n. 732/2008 in vigore dal 2009 fino al 31.12.2013.

Il nuovo regolamento, pubblicato nella GUUE L303 del 31.10.2013, e consultabile al link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:IT:PDF>, si applica a decorrere dal 20.11.2012 e fino al 31.12.2023.

Tuttavia, le preferenze tariffarie si applicano a decorrere dall'1.1.2014.

¹ classificati dalla Banca mondiale come paesi a basso reddito.

² Regolamento (UE) n. 154/2013 del 18 dicembre 2012 pubblicato nella GUUE L48 del 21 febbraio 2013
Regolamento (UE) n. 1421/2013 del 30 ottobre 2013 pubblicato nella GUUE L355 del 31 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 1/2014 del 28 agosto 2013 pubblicato nella GUUE L1 del 4 gennaio 2014
Regolamento (UE) n. 182/2014 del 17 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L57 del 27 febbraio 2014

Regolamento (UE) n. 1015/2014 del 22 luglio 2014 pubblicato nella GUUE L283 del 27 settembre 2014

Regolamento (UE) n. 1016/2014 del 22 luglio 2014 pubblicato nella GUUE L283 del 27 settembre 2014

Regolamento (UE) n. 1386/2014 del 19 agosto 2014 pubblicato nella GUUE L369 del 24 dicembre 2014

³ in inglese *Generalised System of Preferences (GSP)*.

**a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it**

Con il nuovo quadro normativo il numero dei paesi beneficiari del sistema SPG è stato ridotto⁴ mentre è stata mantenuta la distinzione dell'accesso preferenziale secondo i tre regimi.

I regimi

Il sistema SPG di **preferenze tariffarie** prevede un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari⁵ e due regimi speciali che prevedono agevolazioni daziarie supplementari in favore di alcuni paesi:

1 Regime Generale

I **paesi beneficiari** del regime generale sono elencati nell'Allegato II del Reg. n. 978/2012. I **prodotti** inclusi nel regime generale sono riportati nell'Allegato V del Reg. n. 978/2012.

Il regime generale distingue il trattamento daziario preferenziale a seconda che l'importazione riguardi:

- **prodotti "sensibili"**, cioè prodotti potenzialmente pericolosi per l'economia dell'UE
- **prodotti "non sensibili"**, cioè prodotti considerati non pericolosi per l'economia dell'UE

e prevede:

- i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'Allegato V sono come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli;
- i dazi ad valorem⁶ della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'Allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali.
Eccezione: per i prodotti dei Capitoli da 50 a 63 (Sezioni 11a e 11b - tessile ed abbigliamento) il dazio è ridotto del 20%;
- se sui prodotti sensibili gravano dazi specifici⁷, questi sono ridotti del 30%;
- se un prodotto sensibile è soggetto a dazi ad valorem e dazi specifici, questi ultimi non vengono ridotti.

ATTENZIONE

- **le preferenze tariffarie** di cui sopra sono **sospese**, e quindi non si applicano, **per certi prodotti originari di certi paesi**, come da Allegato al Reg. n. 1213/2012 consultabile al link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:348:0011:0013:IT:PDF>
Le esclusioni riguardano **taluni prodotti** di origine **Cina, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Nigeria, Ucraina, Tailandia, per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2016.**

2. Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+)

I **paesi beneficiari** di questo primo regime speciale sono elencati nell'Allegato III del Reg. n. 978/2012.

Questo regime è accordato a quei paesi PVS che hanno ratificato ed effettivamente applicato le Convenzioni sui diritti umani, sul diritto del lavoro, dell'ambiente e del buon governo.

⁴ da 177 a circa una novantina di paesi. Rispetto al sistema in vigore sino al 31.12.2013 non sono più paesi beneficiari, dal 1° gennaio 2014, ad esempio: Emirati Arabi Uniti, Argentina, Brasile, Bielorussia, Cuba, Kuwait, Kazakistan, Qatar, Federazione russa, Arabia Saudita.

⁵ le preferenze tariffarie nei confronti dei prodotti originari di un paese SPG sono sospese quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti provenienti dal tal paese SPG nell'UE eccedano determinate soglie.

⁶ quelli che si applicano in percentuale sul valore delle merci.

⁷ quelli che prevedono un ammontare fisso sull'unità di misura prevista per determinati prodotti.

I **prodotti** ai quali viene applicato questo regime speciale sono elencati nell'Allegato IX del Reg. n. 978/2012.

Il regime SPG+ prevede:

- i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sono sospesi su tutti prodotti elencati nell'Allegato IX;
- sui prodotti del punto precedente sono sospesi i dazi specifici tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 1090 è limitato al 16% del valore in Dogana.

3. Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA)

I **paesi beneficiari** di questo secondo regime speciale sono elencati nell'Allegato IV del Reg. n. 978/2012.

Questo regime speciale viene applicato a tutti i **prodotti** tranne le armi e munizioni.

Il regime EBA (*Everything But Arms*) prevede:

- sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli del capitolo 93 (armi e munizioni e loro parti ed accessori).

Disposizioni comuni sulla riduzione dei dazi

- se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta secondo quanto sopra menzionato, è pari o inferiore all'1%, il dazio è totalmente sospeso;
- se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta secondo quanto sopra menzionato, è pari o inferiore a 2 euro, il dazio è totalmente sospeso;
- l'aliquota finale del dazio preferenziale è arrotondata per difetto al primo decimale.

Alcuni Esempi

Esempio 1: Importazione di ombrelloni da giardino – voce doganale: 6601 1000 – paese di origine: Indonesia (l'Indonesia rientra tra i paesi ammessi al regime generale).

Dazio import in UE: 1,2% (risultante dalla riduzione di 3,5 punti percentuali sul dazio paesi terzi pari a 4,7%).

Esempio 2: Importazione di cuoi e pelli intere, preparati dopo la concia o dopo l'essicazione, di bovini, lato fiore - voce doganale: 4107 1219 – paese di origine: Brasile.

Dazio import in UE:

- dall' 01.01.2014 6,5% (dazio paesi terzi, nessuna riduzione, in quanto il Brasile dall'1.1.2014 non è più paese beneficiario del sistema SPG)
- fino al 31.12.2013 3% (cioè 6,5% - riduzione di 3,5% = 3% dazio preferenziale in quanto il Brasile fino al 31.12.2013 rientra tra i paesi beneficiari del sistema SPG – regime generale)

Esempio 3: Importazione di cuoi e pelli intere, preparati dopo la concia o dopo l'essicazione, di bovini, lato fiore - voce doganale: 4107 1219 – paese di origine: Bangladesh (il Bangladesh rientra tra i paesi ammessi al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati EBA)

Dazio import in UE: 0% (il dazio paesi terzi è totalmente sospeso)

Per maggiori informazioni: Area Estero dell'Associazione, tel. 0444.232259

a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it